




# COMUNE DI SCICLI

*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*



Settore 2 Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione

—

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 13/05/2025

**Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla compartecipazione alle spese da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l'organizzazione degli eventi natalizi – concerto del 31 dicembre 2024 – con la “Band Neri a Pois”.**

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Responsabile di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità Cultura e Istruzione, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

### **Premesso che:**

- il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha concesso al Comune di Scicli un contributo economico, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi natalizi relativi all'anno 2024, per un importo complessivo di € 11.750,00, formalmente assunto mediante le determinazioni di impegno di spesa n. 3251/363/2024 e n. 3439/387/2024, rispettivamente in data 3 e 13 dicembre 2024;
- tale contributo è stato finalizzato al sostegno di manifestazioni culturali e di animazione territoriale, tra le quali figura lo spettacolo denominato “Capodanno Barocco”, svolto in data 31 dicembre 2024, con la partecipazione della band “Neri a Pois”, a cura della Marcello Cannizzo Agency s.r.l.;
- l'iniziale accordo tra i due enti prevedeva che sarebbe stato lo stesso Libero Consorzio Comunale a procedere alla liquidazione diretta delle somme dovute al predetto operatore economico, ragion per cui il Comune di Scicli non aveva provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa in data antecedente allo svolgimento dell'evento musicale;
- il Comune ha provveduto a rendicontare le spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dal Libero Consorzio Comunale per la gestione di tali interventi;
- tuttavia, con successiva determinazione dirigenziale n. 460/2025 il Libero Consorzio Comunale ha disposto il trasferimento delle somme al Comune di Scicli, demandando a quest'ultimo la liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico;
- da ciò è derivata l'impossibilità, per questo Ente, di procedere alla liquidazione nell'esercizio in cui è stata resa la prestazione, per assenza dell'accertamento e dell'impegno nei capitoli di bilancio dell'esercizio 2024, essendo divenuta tecnicamente impossibile la gestione finanziaria del contributo;

**Evidenziato** che tali circostanze hanno generato una situazione debitoria in capo al Comune non prevista né programmata, relativa al contributo concesso all'Ente dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

**Preso atto**, conseguentemente, che le somme impegnate dal Libero Consorzio di Ragusa e trasferite con determinazione n. 460/2025 al Comune di Scicli, hanno reso impossibile procedere alla liquidazione del citato operatore economico, causando, peraltro, la formazione di un debito fuori bilancio, non coperto da impegno contabile nell'esercizio 2024;

**Dato atto** che il Comune di Scicli, con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2025, ha approvato una variazione al bilancio dell'esercizio 2025 per regolarizzare contabilmente la descritta situazione, prevedendo la copertura del debito fuori bilancio con il contributo concesso dal Libero Consorzio di Ragusa per l'organizzazione dell'evento de quo;

**Visto:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli Enti Locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;
- l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

**Valutato** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

sentenze esecutive;

copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**Dato atto** che relativamente ai suddetti servizi si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sull'esercizio di competenza, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore sopra riportato;

**Ritenuto**, pertanto, che trovi applicazione, nel caso in specie, l'art. 194, comma 1, lett. e), ai sensi del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

**Dato atto** che sussistono, nel caso in specie, l'utilità e l'arricchimento per l'ente, atteso che l'evento musicale si è effettivamente svolto con un apprezzabile coinvolgimento di pubblico;

**Dato atto** che il riconoscimento del debito fuori bilancio in esame non può che operare nei limiti di cui all'art. 2041 c.c., ossia senza possibilità di riconoscere l'utile di impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei Conti;

**Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti, secondo cui, ai fini della quantificazione del predetto "utile di impresa", deve farsi riferimento ai criteri stabiliti in tema di danno alla concorrenza, ed in particolare alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. 'F', art. 24557, sottolineando come esso sia da quantificare in "una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti rispettivamente di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi;

**Dato atto** che l'importo dei servizi di cui l'Ente ha usufruito ammonta complessivamente a € 7.894,74 + IVA al 10%;

**Dato atto** che, trattandosi di servizi, il debito fuori bilancio può essere riconosciuto nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell'ente, al netto dell'utile di impresa, calcolato nel 5% del valore dell'appalto che, pertanto, l'importo dei servizi, pari a € 7.894,74 deve essere decurtato della somma di € 394,74 (pari al 5% corrispondente all'utile di impresa);

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il riconoscimento della somma dovuta per le prestazioni rese dalla Marcello Cannizzo Agency S.r.l. può avvenire per l'importo totale di € 8.250,00 IVA inclusa, così determinato:

- € 7.500,00 - per servizi (al netto dell'utile di impresa pari al 5%);
- € 750,00 - per IVA al 10%;

**Richiamato** il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte";

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2025;

**Visti:**

l'art. 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge di bilancio nr. 145 del 30.12.2018;

l'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

il D.lgs 31/03/2023 n. 36;

il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

la legge 30.12.2018 nr. 145 (legge di bilancio 2019);

l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

lo Statuto comunale;

**Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall'art.12 – Capo I - della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, sulla presente proposta di deliberazione;

**Dato atto** che:

sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- **di riconoscere**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 7.500,00, IVA esclusa, da corrispondere alla Marcello Cannizzo Agency s.r.l., relativo alle spese sostenute per l'evento svoltosi il 31 dicembre 2024 nel Comune di Scicli, con la partecipazione della band "Neri a Pois", a seguito del contributo concesso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con determinazione n. 3251/363/2024, prot. n. 0025437 del 03.12.2024;
- **di stabilire** che la spesa per le prestazioni di cui al precedente punto n. 1) può essere riconosciuta nei limiti dell'importo totale di € 8.250,00, così determinato:
  - € 7.500,00 per servizi (al netto dell'utile di impresa pari al 5%);
  - € 750,00 per IVA al 10%;
- **di dare atto** che l'importo complessivo di € 8.250,00 verrà imputato alla Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 - Compartecipazione Libero Consorzio Comunale di Ragusa eventi Natale a Scicli 2024 e Capodanno Barocco ed. 2024 - del bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 - che presenta la necessaria disponibilità, giusta, in tal senso la delibera del C.C. n. 29 del 29.04.2025;
- **di disporre** la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;
- **di dare atto** che le spese in oggetto saranno liquidate con successivo provvedimento dirigenziale a firma del Responsabile titolare di E.Q. competente;
- **di ritenere** la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere al pagamento sopra indicato, al fine di evitare eventuali e ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente.

**Il Responsabile di E.Q. Settore II**  
**Angela Verdirame**